

REPUBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI ROVIGO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.

Oggi 15.7.09 in Rovigo dinanzi al giudice monocratico dell'intestato ufficio Dr. Guido Resia, nella causa
n. _____ RG promossa

DA

con l'avv. BALLO

CONTRO

LLOYD ADRIATICO

Con l'avv. _____

oggi sostituito giusta delega generale in Cancelleria dall'avv. _____

contumace

OGGETTO : risarcimento danni

Parte attrice precisa le conclusioni come

- da note conclusive autorizzate

e dimette nota spese

Parte convenuta precisa le conclusioni come

- da note conclusive autorizzate del 29.4.09

e dimette nota spese

I procuratori discutono oralmente la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare

Rientrato dalla camera di consiglio il giudice pronuncia la seguente

SENTENZA

dopo lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto

SENT.

R.G.A.C.

IRON.

REP.

DISC. 15 LUG. 2009

PUBBL.

Oggetto RISARCIMENTO DANNI

2

FATTO E DIRITTO

Con la presente decisione il sottoscritto giudice muta il proprio precedente orientamento ed aderisce (in prevalenza) all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 26972. del 11.11.08.

Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno proceduto alla completa, razionale ed esaustiva riorganizzazione razionalizzazione concettuale del danno extracontrattuale, ed in particolare delle voci di danno risarcibili in conseguenza del fatto illecito.

In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una *interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.*

La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..

Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli lutili od irrisonori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la



Handwritten mark

liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.

Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che *il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.*

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Come anticipato e premesso, la presente decisione costituisce "applicazione" dei (ed adeguamento ai) principi giurisprudenziali espressi nella predetta sentenza Cass. 26972/08, ed è alla luce di tali principi giurisprudenziali che, nel caso di specie, si verifica la sussistenza e l'entità economica delle voci di danno allegate da parte attrice come patite in conseguenza del fatto illecito oggetto di causa. Preliminarmente e, in via logicamente antecedente, va verificata la sussistenza della responsabilità (esclusiva o concorrente) di parte convenuta danneggiante per la causazione del fatto illecito e, quindi, dei danni, subiti da parte attrice.

AN (RESPONSABILITA')

Sotto tale profilo, ed in base alle risultanze istruttorie, va affermata la concorrente responsabilità del danneggiato e deceduto _____ nella causazione del fatto illecito oggetto di causa.

In particolare va affermata e ritenuta la concorrente responsabilità del predetto _____ nella misura del 10% e la prevalente responsabilità di parte convenuta contumace (e conducente dell'autocarro tg _____) nella restante misura del 90%.

In conseguenza le somme liquidate in favore degli attori a titolo di risarcimento danni per la morte del congiunto individuate nell'intero, andranno conclusivamente ridotte del 10%

in base alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare dei seguenti elementi istruttori:

- 1) Sentenza di cd. patteggiamento emessa nei confronti dell'imputato, odierno convenuto contumace

Infatti, in conseguenza del sinistro mortale veniva celebrato il processo penale nr. del Tribunale di Rovigo a carico del sig. (imputato del reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art.589, commi 1° e 2°, del C.P.) che si concludeva con l'emissione della sentenza nr. Reg. Sent. del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, con cui è stata applicata all'imputato – ex art.444 C.P.P. – la pena di mesi sei di reclusione e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite, nelle persone dei signori e liquidate in €3.000,00 oltre agli accessori di legge.

La sentenza penale nr. Reg. Sent. del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo è passata in giudicato il 22.3.03.

Sul punto si ricorda che giurisprudenza consolidata e da questo giudice pienamente condivisa, il giudice civile (a differenza di quello penale) può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa la sentenza di patteggiamento e gli altri documenti che provengano dal procedimento penale. Nel giudizio civile d'altra parte, possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale; come ogni altro genere di indizi, debbono, però, essere gravi, precisi e concordanti

- 2) Risultanze della ctu svolta in corso di causa la quale, all'esito degli accertamenti richiesti dalla miglior scienza tecnica del settore, con motivazione congrua, analitica, esente da vizi di sorta, e pienamente condivisa da questo giudice, ha accertato la oggettiva dinamica del sinistro oggetto di causa.

In particolare, allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale di cui in premessa, è stata disposta una ctu ricostruttiva che è stata affidata all'ing. ; al perito, che ha accettato incarico all'udienza del 30.5.06, è stato sottoposto il seguente quesito: "...esperire c.t.u. volta a

ricostruire la dinamica del sinistro, nonché a chiarire le caratteristiche tecniche dell'autocarro Iveco coinvolto nell'incidente onde chiarire se il sig. _____ fosse abilitato o meno alla sua guida".

La ricostruzione cinematica dell'evento da parte dell'ing. _____, contenuta nella relazione peritale del 16.1.08, è stata effettuata non solo con riferimento al rapporto della Polizia stradale intervenuta sul teatro dell'incidente del _____; ma anche con riguardo alle risultanze della perizia tecnica a suo tempo effettuata dall'ing. _____ (consulente del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari relative al procedimento penale nr. _____ del Tribunale di Rovigo).

Le conclusioni infine espresse dal ctu ing. _____ nel proprio elaborato peritale del 16.1.08 risultano, per un verso, concordare in larga misura con quelle a suo tempo formulate dall'ing. _____, laddove attribuiscono la primaria responsabilità del sinistro stradale del _____, senza riserva alcuna, alla condotta di guida del sig. _____, conducente dell'autocarro "Iveco" targato _____ di proprietà del sig. _____ (cfr. infatti a pag. 25 e ss. della relazione peritale del ctu: "...emerge

che ad aver innescato la turbativa che ha poi determinato la caduta del motociclo condotto dal sig.

_____ è stata la manovra posta in essere dal sig. _____ che, nell'intento di liberare il piazzale interno del Centro Assistenza Veicoli della ditta _____ s.r.l., ha imboccato, alla guida (solo

a bordo) dell'autocarro Iveco più volte menzionato, viale _____ uscendo dal secondo passo carraio del citato piazzale, per poi svoltare subito alla propria destra al fine di imboccare e parcheggiare il mezzo pesante nella strada chiusa ivi presente. Tale manovra, compiuta senza concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente motociclo, ha indotto il sig. _____ a tentare di sopravanzare a

destra l'autocarro, manovra questa che si è conclusa negativamente in quanto, parcheggiato sulla destra (oltre il margine della carreggiata) vi era l'autocarro Daewoo lasciato in sosta, senza nessuno a

bordo, dal sig. _____ ..Orbene, lo scrivente concorda pienamente con la violazione dell'art.145,

comma 6, del C.d.S. contestata dall'ing. _____ al sig. _____ violazione questa alla quale va però

aggiunta anche quella dell'art.116, comma 3, del C.d.S. per essersi messo alla guida (di propria

iniziativa) di un veicolo per il quale era ed è prevista una patente di guida di categoria C di cui non era

e non è tuttora titolare...".

Per altro verso il ctu ing. _____ ha drasticamente ridimensionato l'entità del contributo causale

intrinsecamente imputabile al motociclista sig. _____ in considerazione della velocità dallo

stesso tenuta il giorno del sinistro che, secondo il precedente perito ing. _____, non gli avrebbe

consentito l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità (cfr. testualmente a pag. 29 e ss. della relazione peritale del ctu ing. ...). *"...In merito, invece, alle violazioni contestate dall'ing. ... al sig. ... lo scrivente si sente in dovere di assumere un atteggiamento più cauto...È evidente, che alla luce...dei danni, assolutamente non ingenti, riportati sia dal motociclo del sig. ... che dal pick-up lasciato in sosta dal sig. ..., la velocità relativa della motocicletta al momento dell'urto contro il pick-up doveva essere decisamente inferiore alla stima di circa 72 km/h...Lo scrivente, infatti, ritiene che l'energia cinetica globalmente dissipata dal motociclo nell'urto prima contro i ferri della recinzione in fase di costruzione e poi contro la parte posteriore dell'autocarro pick-up Daewoo, sia quella che corrisponde ad una velocità di circa 30 ÷ 40 km/h...Ora, essendo noto che il motociclo del sig. ... ha compiuto in totale, strisciando sull'asfalto, la distanza di circa 20 metri (tracce indicate con il numero 4 nella planimetria redatta dalla Polizia Stradale di ... e che l'attrito tra fianco di un motociclo e manto asfaltato è compreso tra 0.3 e 0.5, si ricava che il motociclo del sig. ..., nel momento in cui ha iniziato a marcare al suolo le tracce di sfregamento rilevate sull'asfalto dagli Agenti intervenuti, stava procedendo ad una velocità compresa tra circa 13.68 m/s, cioè circa 49 km/h, e circa 17.88 m/s, cioè circa 64 km/h. Quindi in merito alla velocità di marcia tenuta dal sig. ... lungo viale ... si può concludere che era verosimilmente compresa tra un valore a cavallo del limite numerico vigente in loco, cioè circa 49 km/h (con limite di velocità di 50 km/h), ed un valore certamente più elevato, ovvero circa 64 km/h. È chiaro quindi che la violazione dell'art. 142, comma 1, del C.d.S. da parte del sig. ..., seppure molto probabile, non è così certa e nitida come emerge dalla lettura della relazione tecnica dell'ing. ...".*

La velocità tenuta il giorno del sinistro dal motociclista sig. ... deve essere quindi stimata, secondo la scupolosa valutazione espressa dal ctu ing. ... in un valore compreso fra i 49 km/h ed i 64 km/h (laddove insisteva un limite di velocità di 50 km/h).

Non è detto pertanto che il giorno del sinistro il limite di velocità sia stato effettivamente superato dal motociclista ... ed in ogni caso, anche se quest'ultimo l'avesse effettivamente superato, il predetto superamento appare scarsamente rilevante in relazione al verificarsi dell'evento lesivo. Il ctu si è soffermato quindi, molto opportunamente, sulla concreta "prevedibilità" della manovra di commissione sulla carreggiata stradale posta in essere il giorno del sinistro dal sig. ..., conducente dell'autocarro "Iveco" targato ..., anche in rapporto a quanto emerso dalle

deposizioni testimoniali rese dai signori _____ e _____ all'udienza del 30.5.06 (cfr. testualmente a pag. 32 e ss. della relazione peritale del ctu ing. _____ "...È chiaro, infatti, che se il sig. _____ si è immesso su viale _____, uscendo dal secondo accesso del Centro Assistenza Veicoli della ditta _____ s.r.l., senza prima arrestarsi in corrispondenza del margine destro della carreggiata, non è più possibile parlare di "prevedibilità", da parte del sig. _____ dell'ostacolo rappresentato proprio dall'autocarro Iveco in fase di immissione su viale _____ e di successiva svolta a destra. Il concetto di prevedibilità della manovra posta in essere dal sig. _____ è stato introdotto dallo scrivente poiché l'art. 141, comma 2, contestato dall'ing. _____ (a pag. 23 della propria relazione tecnica) al sig. _____ recita testualmente: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Nel caso di specie, il sinistro si è concretizzato lungo un tratto di strada rettilineo in condizioni di visibilità ottima, pertanto, a parere dello scrivente, per contestare il mancato rispetto da parte del sig. _____ del comma sopra riportato testualmente, bisogna dimostrare che l'insorto ostacolo, rappresentato dall'autocarro Iveco condotto dal sig. _____ in fase di immissione (dalla destra del sig. _____) in viale _____, era prevedibile. Mancando tecnicamente tale certezza, la contestazione in argomento risulta alquanto aleatoria...In sostanza, nell'impossibilità tecnica di: sapere con certezza (non è stato possibile rinvenire il disco del cronotachigrafo) se l'autocarro Iveco si sia o meno arrestato prima di impegnare la carreggiata di viale del Lavoro fuoriuscendo dal secondo passo carraio della ditta _____ s.r.l.; conoscere con che velocità iniziale (difficilmente nulla) ed accelerazione è stata compiuta dal sig. _____ l'intera manovra di immissione in viale _____ e successiva svolta a destra; conoscere con esattezza di quanto il sig. _____ precedeva nella marcia il furgone condotto dal teste sig. _____ non è possibile sapere se l'immissione dell'autocarro Iveco era o meno prevedibile da parte del sig. _____ anche alla luce delle considerazioni sul campo di visuale (relativo ai passi carrai della ditta _____ s.r.l.) che lo scrivente ha esposto da pag. 19 a pag.22 della presente."...).

Sulla base delle predette considerazioni tutte, il ctu ing. _____, a pag. 43 della propria relazione peritale del 16.1.08, ha così concluso: "...In termini di violazioni delle norme contenute nel Codice della Strada al sig. _____ va con ogni probabilità contestata la violazione dell'art.142, comma 1, del C.d.S. per aver proceduto in centro abitato ad una velocità verosimilmente

superiore, anche se non di molto, al limite vigente di 50 km/h, mentre al sig. [redacted] vanno certamente contestate le violazioni agli artt. 116, comma 3, e 145, comma 6, rispettivamente per essersi messo alla guida di un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3500 kg con patente di guida di categoria non idonea e per non aver concesso la dovuta precedenza al motociclo del sig. [redacted] nell'immettersi in viale [redacted] uscendo dal secondo passo carraio del Centro Assistenza Veicoli della ditta [redacted] s.r.l. (cioè uscendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio). Alla luce di quanto finora esposto ed in particolare della maggior certezza con cui possono essere contestate le violazioni a carico del sig. [redacted], a parere dello scrivente a tale conducente va attribuita una percentuale di responsabilità, nella causazione dell'incidente de quo, dell'ordine del 80 ÷ 90 % (ottanta ÷ novanta per cento).".

Tali argomentazioni e conclusioni, per i motivi sopra esposti, sono pienamente condivisibili e, quindi, ritenuta lo scarso contributo causale del deceduto [redacted] nella causazione dell'incidente la responsabilità dello stesso va limitata al 10%

Parte convenuta [redacted], quindi, è da ritenersi ed affermarsi responsabile del fatto illecito dedotto in giudizio in via prevalente nella misura del 90%

QUANTUM

Così individuata ed affermata la responsabilità di parte convenuta occorre individuare e quantificare i danni risarcibili.

In particolare, parte attrice chiede il risarcimento delle seguenti voci di danno:

- A) danno patrimoniale, sotto la specie di
 - lucro cessante e
 - danno emergente
- B) danno non patrimoniale, sotto la specie di
 - danno morale
 - danno biologico e/o morale iure hereditatis
 - danno esistenziale

Per chiarezza espositiva le singole voci di danno, di cui sopra e di cui parte attrice chiede il risarcimento, vengono esaminate singolarmente, alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali espressi dalla sopra citata sentenza

A) DANNO PATRIMONIALE

Alcuna particolare "innovazione" è stata "introdotta" dalla sentenza 26972/08 in tema di danno non patrimoniale, di tal che debbono ritenersi tuttora "vigenti" i principi giurisprudenziali in tema di nesso di causalità fatto illecito – danno patrimoniale e relativo onere della prova, a carico di parte attrice danneggiata, sul punto.

parte attrice ha allegato la sussistenza, a causa della morte del proprio congiunto, di un danno patrimoniale sotto il duplice profilo del:

danno emergente per le spese funerarie sostenute

lucro cessante per il venir meno del presumibile contributo del deceduto al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Tali voci di danno risultano sussistenti e provate così come dedotte da parte attrice.

Infatti, gli attori vantavano il diritto legale agli alimenti verso l'ucciso ex art.433 c.c.; mentre la stessa vittima era tenuta, ex art.315 c.c. e perdurando la convivenza nella famiglia originaria, alla contribuzione al mantenimento del nucleo stesso in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito.

La morte del sig. _____ che comportato pertanto (sia per i genitori che, seppur in misura minore, per il fratello _____) la sicura perdita, sotto questo specifico profilo, di un concreto contributo economico (In tal senso si veda Cassazione civile, Sez. III, 26 novembre 1996, n.10480: ".../ossidetti danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230 bis c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe riportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto."); in senso

analogo anche le precedenti: Cassazione civile, Sez. III, 22 febbraio 1995, n.1959 e Cassazione civile, Sez. III, 26 febbraio 1996, n.1474).

Né il riconoscimento di un danno futuro ai genitori ed al fratello della vittima deceduta in conseguenza di un fatto illecito possa trovare ostacolo nella circostanza che i predetti prossimi congiunti abbiano, allo stato attuale, adeguate fonti di reddito; e ciò poiché, per giurisprudenza oramai costante del Supremo Collegio, il predetto danno futuro: *"...si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico a loro beneficio, e non trova ostacolo, quanto alla sua concreta configurabilità, nella circostanza che i genitori stessi abbiano, al momento dell'evento, adeguate fonti di reddito, dovendo ritenersi, all'uopo, sufficiente che la complessiva valutazione degli elementi del caso concreto (con il ricorso a dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza), evidenzi il suddetto pregiudizio in termini di verosimiglianza e possibilità, secondo un criterio di "normalità causale" in relazione ai futuri, presumibili bisogni. Pertanto, versandosi in tema di danno patrimoniale regolato dal principio dell'"id quod interest" (e, cioè, di una valutazione soggettiva del danno delineata dall'emergere di un interesse del creditore - danneggiato dotato di una veste costituzionalmente garantita), del tutto legittimo appare, nella specie, il ricorso a criteri ispirati a prudente apprezzamento equitativo, secondo una equità "circostanziata" che assicuri la reintegrazione anche patrimoniale del danno gravissimo subito dai genitori."* (così Cassazione civile, Sez. III, 13 novembre 1997, n.11236; ma anche la più recente Cassazione civile, Sez. III, 29 novembre 1999, n.13336; in senso analogo per la figura del fratello si veda: Cassazione civile, Sez. III, 11 gennaio 1988, n.23).

Applicati quindi gli indici di determinazione del danno patrimoniale suggeriti, in casi analoghi, dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. III, 16 maggio 2000, n.6321) e considerate pertanto: la giovane età del defunto (30 anni) in rapporto alla presumibile aspettativa di vita degli odierni attori (pur in base alle non più attuali tabelle di mortalità dell'anno 1981) il reddito netto percepito da [] al momento del decesso (impiegato sin dal 1999 presso [] di Rovigo e percipiente uno stipendio annuale lordo di circa €17.376,17: cfr. doc. n.18 e n.19 di parte attrice) i prevedibili futuri incrementi di reddito nel corso della vita lavorativa della vittima; operata quindi sul totale così determinato la detrazione della c.d. "quota sibi" (della parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe destinato a sé) appare equo indicare alla data di oggi il "danno patrimoniale" in

sofferenza, subito dagli attori in conseguenza della perdita del prossimo congiunto in complessivi €.100.000,00, così come dedotto da parte attrice

Considerando infatti il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dall'ultimo reddito "lordo" del defunto (pari, come visto, ad €.17.376,17: cfr. doc. n.18) sia del relativo carico fiscale (pari, come risulta dal CUD del 2002 relativo ai redditi 2001, ad €.3.210,50: cfr. ancora il doc. n.18) sia della "quota sibi" (ovvero quella maggior parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, convenzionalmente indicata nella percentuale di 2/3 del reddito complessivo al netto delle imposte, ovvero pari ad €.9.443,78) si può arrivare a determinare il danno patrimoniale subito dagli eredi in misura pari ad €.4.724,89 circa annui, ovvero ad 1/3 del reddito netto annuo del defunto (ed infatti: $17.376,17 - 3.210,50 = 14.174,67 : 3 = 4.724,89$).

Considerato che il sig. _____ è nato il _____ (cfr. doc. n.1, con un'aspettativa di vita di circa 75 anni) e la sig.ra _____ è nata il _____ (cfr. ancora doc. n.1, con un'aspettativa di vita di circa 80 anni) si può concludere che gli stessi, vivente il figlio _____, avrebbero potuto fruire del predetto apporto patrimoniale annuo, globalmente considerato, per la durata di venti anni circa, con un danno conseguentemente pari ad €.94.497,80 (ovvero: $4.724,89 \times 20 = 94.497,80$).

L'anticipata corresponsione del risarcimento per il "danno patrimoniale" subito dagli attori (e l'eventuale applicazione degli interessi a scalare per detta anticipata corresponsione dell'importo rispetto al momento futuro in cui il danno è destinato a prodursi, salvo l'utilizzo di altro criterio equitativo) non potrà che riguardare quei danni (o quella parte dei danni) che siano futuri rispetto al momento della liquidazione e non potrà invece investire quei danni, che sebbene futuri rispetto al momento del fatto causativo, siano già maturati al momento della liquidazione (quindi quelli relativi al periodo 2002 - 2009).

Gli odierni attori, eredi del sig. _____, hanno inoltre sostenuto spese funerarie per complessivi €.6.915,38 (cfr. doc. n.4 e n.5: €.3.744,61 per il servizio funebre, €.2.024,29 per le spese di cui alla concessione cimiteriale ed €.1.146,48 per l'iscrizione e posa della lapide).

Pertanto, va accolta la domanda di condanna solidale dei convenuti, ex art.2056 c.c., alla ripetizione della somma come sopra individuata, in quanto parte integrante dell'obbligazione risarcitoria che grava sull'autore del fatto illecito e che, dando luogo ad un debito di valore, dovrà essere rivalutata dalla data dell'esborso sino al saldo effettivo. Ed invero, pur essendo così determinato il debito al valore attuale e dunque con implicita considerazione dell'avvenuta svalutazione monetaria, al fine di

esprimere in termini economici correnti il pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato devono altresì aggiungersi alla somma capitale gli interessi, i quali a loro volta presentano natura remunerativa avendo la finalità di coprire in via forfetaria – ex art.1224 c.c. – il danno subito dalla parte per non aver sempre avuto intatto nell'ambito del proprio patrimonio tale valore economico (cfr. Cassazione civile, 18 luglio 1989, n.3352, 3 maggio 1986, n.3018 e 8 novembre 1980, n.5998). Gli stessi interessi peraltro, oltre evitare indebiti arricchimenti della parte creditrice, non vanno calcolati sulla somma complessivamente rivalutata ma, volta per volta, su quella annualmente rivalutata nel corso del tempo a far data dalla commissione dell'illecito.

In conclusione la somma capitale dovuta dai convenuti in favore degli attori, in solido fra di loro, a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 106.915,38, ossia ad € 35638,46 per ciascuno degli attori (1/3), oltre interessi e rivalutazione

B) DANNO NON PATRIMONIALE

E' in tema di danno non patrimoniale, invece, che emergono le più importanti "innovazioni" introdotte dalla sentenza 26972/08. In particolare, e come sopra anticipato la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi:

- 1) le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato);
- 2) le ipotesi in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Così si esprime la predetta sentenza in parte motiva

Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.

L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).

L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.

Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*").

Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).

Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).

Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).

In conclusione, affinché sussista danno non patrimoniale risarcibile è necessario che il fatto illecito (se non costituente reato, come nel caso di specie) abbia vulnerato in modo grave un diritto della

persona direttamente tutelato dalla Costituzione, come avviene – a titolo esemplificativo e “non chiuso” - nelle ipotesi di lesione dei seguenti diritti costituzionalmente garantiti quali :

1. il diritto alla salute ex art. 32 Cost (danno biologico)
2. i diritti inviolabili della famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost. (danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto)
3. il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza ex art. 2 e 3 Cost.

Nel caso di specie, ed alla luce delle risultanze istruttorie, in conseguenza ed a causa del fatto illecito realizzato da parte convenuta danneggiante, integrante altresì gli estremi del reato di omicidio colposo, parte attrice ha subito una lesione dei diritti inviolabili della famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e, quindi, va risarcito il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla parte attrice.

Per chiarezza espositiva si analizzano singolarmente le singole voci di danno riferibili alla lesione della sfera non patrimoniale di cui parte attrice chiede il risarcimento.

In particolare, parte attrice allega e deduce la sussistenza nel caso di specie delle seguenti voci di danno non patrimoniale.

- 1) danno non patrimoniale determinato dalla morte di un prossimo congiunto sotto il profilo del cd. danno morale soggettivo (secondo i valori indicati nella tabella 20.4.99 attualizzata al tempo del 31.12.01
- 2) danno non patrimoniale determinato dalla sofferenza psichica provata dalla vittima delle lesioni (danno morale iure hereditatis)
- 3) danno non patrimoniale determinato dallo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia garantiti dagli art. 2, 29 e 30 Cost (maggiorazione di 1/3 dell'importo di cui alla tabella 20.4.99 attualizzata al 31.12.01)

La voce sub 2) configura una ipotesi di cd. danno diretto, subito dalla vittima primaria, della quale gli attori – vittime secondarie - invocano il risarcimento in via ereditaria

Le voci sub 1) e 3) configurano, invece, una ipotesi di cd. danno riflesso, subito dalla vittima secondaria, della quale gli attori invocano il risarcimento in via diretta e propria.

Le questioni giuridiche che pone la seguente decisioni sono le sergenti (come già rilevato, peraltro, con ordinanza 30.1.09):

a) sussistenza od insussistenza della voce di danno sub 2

b) sussistenza autonoma e separata delle voci di danno sub 1 e 3 oppure identità delle stesse (e duplicazione della medesima voce di danno nel caso di liquidazione separata delle stesse) alla luce della recente sentenza Cass. S.U. 26972/09 e, quindi, sussistenza di una unica voce di danno

Entrambi i quesiti hanno esito e risposta negativa, nel senso che va ritenuta:

a) la insussistenza della voce di danno allegata sub 2) da parte attrice

b) la insussistenza delle due autonome e distinte voci di danno allegate da parte attrice sub 1) e 3) e la riconducibilità delle stesse sotto la unitaria (e sussistente) voce di danno non patrimoniale sopra individuata e identificata nel danno da perdita del rapporto parentale.

Ciò per i motivi di seguito esposti.

1) danno tanatologico (voce di danno sub 2)

Nel caso di specie la morte del [] è intervenuta a brevissima distanza dal fatto illecito (quattro ore circa, incidente – [] morte).

Si tratta all'evidenza, e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità di un danno cd. tanatologico o da morte immediata, attesa che non è trascorso un non apprezzabile lasso di tempo fra il fatto illecito e l'evento morte.

Secondo al più condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, successiva alla più volte citata sentenza 26972/08 *"Il danno cd. "tanatologico" o da morte immediata va correttamente ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso, nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Tale sofferenza può correttamente essere qualificata come danno morale e non come danno biologico terminale, attese la inidoneità, nel caso di specie (l'intervallo di tempo tra l'incidente e la morte fu di tre giorni), ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale (Cassazione 13.1.09 n. 458)*

Nel caso di specie, non può ritenersi che il defunto [] abbia subito:

- un danno biologico terminale trasmissibile in via ereditaria agli eredi odierni attori, atteso il breve intervallo di tempo intercorso fra l'incidente e la morte (quattro ore)

- un danno morale, trasmissibile in via ereditaria agli eredi odierni attori, atteso che – come documentato in atti – il [] giunse in ospedale privo di conoscenza ed ivi veniva immediatamente

ricoverato presso il reparto di rianimazione, di tal che lo stesso non è qualificabile come vittima che ha lucidamente assistito allo spegnersi della propria vita

2) danno da perdita del rapporto parentale (voci di danno sub 1 e 3)

È con riguardo al danno morale che più incisive e rilevanti risultano le novità giurisprudenziali introdotte dalla sentenza S.U. 26972/08.

Si ritiene, pertanto, opportuno riportare le affermazioni più rilevanti ed indicative rese dalla predetta sentenza sul punto.

- La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soqgettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005) . Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soqgettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

- La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).

- Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale

riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Equalmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Le parole della corte appaiono "trancianti" ed insuscettibili di diversa argomentazione (nel senso della identità delle voci di danno allegate da parte attrice sub 1 e 2 rispettivamente quali danno morale soggettivo e danno esistenziale da perdita del rapporto parentale) laddove chiaramente si esprimono nel senso che "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato."

Inoltre, il predetto orientamento è stato ribadito dalla successiva e recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.2.09 n. 3359)

È questo il caso di specie e, quindi, nel caso di specie non si possono liquidare separatamente e sigolarmente le voci di danno allegate da parte attrice sub 1 e 3, ma si deve liquidare la unitaria ed unica voce di danno perdita del rapporto parentale.

A tal fine, come allegato da parte attrice (pur se con riferimento alle due ipotesi sub 1 e 3) ben si può e deve fare riferimento, ai fini della liquidazione e quantificazione del predetto unitario danno da perdita del rapporto parentale, alle tabelle elaborate dai Tribunali del Triveneto, ed in particolare alla tabella aggiornata al maggio 2008 (e reperibile sul sito internet <http://www.ordineavvocativenezia.com/file/documenti/40/tabella.pdf>) relativa al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti superstiti,. Tale tabella prevede il seguente "range" risarcitorio, in euro, ai fini della liquidazione:

congiunto	minimo	massimo	
Coppia di genitori (anche se divorziati)	46.948	107.640	Per ciascun genitore
Genitore singolo	69.304	159.308	In base a età, convivenza, elemento affettivo, situazioni di famiglia
figli	33.369	125.939	
Coniuge convivente o convivente di fatto	51.667	168.999	
Fratello	15.070	35.521	In base a età, numero dei fratelli, convivenza, qualità del rapporto.

Nel caso di specie, tenuto conto della giovane età del _____ al momento della morte (_____ anni), della permanenza della convivente del predetto con gli odierni attori congiunti al momento della intervenuta morte, della unicità del fratello _____ si reputa equo liquidare in favore degli attori le seguenti somme (già ridotte della percentuale del 10%, riduzione dovuta al concorso di responsabilità, nella misura del 10% appunto, sopra individuata a carico di _____ nella cassazione dell'incidente oggetto di causa) :

- _____ (padre) , euro 85.000
- _____ (madre), euro 85.000
- _____ (fratello), euro 25.000

Inoltre, le predette somme possono e debbono costituire oggetto di personalizzazione atteso che:

- 
- i valori indicati nella predetta tabella non sono attuali perché risalgono al maggio 2008 e sono stati elaborati sulla base della "previgente" giurisprudenza che riconosceva la autonoma risarcibilità del cd. danno morale soggettivo
 - come rilevato dalla stessa giurisprudenza con la più volte citata sentenza 26972/08 *"nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento"* e, nel caso di specie, la perdita di un giovane figlio e fratello ha cagionato agli odierni attori una sofferenza di estrema ed indelebile gravità, intensità e durata.

Pertanto, ed in conclusione, si reputa da ultimo equo attribuire a ciascuno degli attori la ulteriore somma di € 15.00 ciascuno, in forza di personalizzazione del danno ed in ossequio al principio di offensività ed integrale ristoro del danno. Di tal che agli attori in conclusione competono le seguenti somme:

- (padre), euro 100.000
- (madre), euro 100.000
- (fratello), euro 40.000

In conclusione, e sommando le varie voci di danno come sopra determinate (danno patrimoniale e danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) spetta a ciascuna parte attrice a titolo di danno complessivo e generale le seguenti somme:

- (padre), euro 135638,46
- (madre), euro 135638,46
- (fratello), euro 75638,46

Da tale somma va detratta la somma versata a titolo di acconto dalla convenuta assicurazione in favore di parte attrice, somma pari a € 145.000 e versata a parte attrice in data 17.9.03, corrispondente ad euro 48.333,33 per ciascuno degli attori, di tal che operata la differenza tra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito agli stessi competono le seguenti somme

- (padre) , euro 87305,12
- (madre), euro 87305,12
- (fratello), euro 27305,32

C) RIVALUTAZIONE e INTERESSI COMPENSATIVI (danno da ritardo)

C 1) RIVALUTAZIONE ISTAT

Tale finale somma va poi rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dalla data in cui si è verificato il fatto illecito, dal momento che l'obbligo di risarcire il danno derivante da fatto illecito dà vita ad un debito di valore sia quando abbia ad oggetto una reintegrazione in forma specifica sia quando riguardi un risarcimento per equivalente giacché, pur non trovando applicazione il principio nominalistico, dal punto di vista strutturale il debito presenta pur sempre un preciso carattere pecuniario individuabile attraverso il riferimento al parametro costituito dal valore economico del bene in oggetto: il che consente di attribuire al danneggiato un equivalente monetario realmente corrispondente al valore dell'utilità sottrattagli.

E ciò anche a prescindere dalla formulazione di apposita domanda in proposito, dal momento che, avendo l'obbligazione da atto illecito natura di debito di valore, nella sua liquidazione risulta necessario tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione nel frattempo verificatasi (Cass. 17 marzo 1990 n. 2226).

C 2) INTERESSI COMPENSATIVI

Sull'importo così determinato tenendo conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, spettano poi all'attore anche gli interessi moratori a partire dal momento in cui si è verificato l'evento posto che, per il debito derivante da fatto illecito, la costituzione in mora del debitore si realizza *ex re* in base a quanto disposto dall'art. 1219 cc (e ciò anche a prescindere dalla formulazione d'una apposita domanda in tal senso, superflua in considerazione del fatto che i medesimi integrano una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore, e pur ove si debba ritenere illiquido siffatto credito giacché pacifica giurisprudenza di legittimità consente comunque la attribuzione degli stessi in funzione compensativa anche in assenza di una colpa del debitore (Cass. 7.4.87 n. 3364).

Ed invero – pur essendo il debito già determinato al valore attuale e dunque con implicita considerazione dell'avvenuta svalutazione monetaria – al fine di esprimere in termini economici correnti il pregiudizio patrimoniale devono altresì aggiungersi alla somma capitale gli interessi, i quali

a loro volta presentano natura remunerativa avendo la finalità di coprire in via forfetaria ex art. 1224 cc il danno subito dalla parte per non aver sempre avuto intatto nell'ambito del proprio patrimonio tale valore economico (cfr. tra le altre Cass. 18 luglio 1989 n. 3352, 3 maggio 1986 n. 3018 e 8 novembre 1980 n. 5998). Gli stessi, peraltro – onde evitare indebite locupletazioni della parte creditrice – non vanno calcolati sulla somma complessivamente rivalutata alla data di pronuncia della presente sentenza ma, volta per volta, su quella annualmente rivalutata nel corso del tempo a far data dalla commissione dell'illecito.

Quanto sopra in base alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/95, per la quale *"in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), e' dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre e' escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio"*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art. 91 cpc

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella sopra intestata causa, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara la concorrente responsabilità di parte convenuta contumace _____ nella misura del 90% e di _____ nella misura del 10% nella causazione dell'incidente stradale oggetto di causa

1) preso atto dell'avvenuto versamento da parte della convenuta assicurazione Lloyd Adriatico s.p.a in data 17.9.03 di un acconto di € 145.000, pari ad € 48.333,33 per ciascuno degli attori, condanna i convenuti Lloyd Adriatico s.p.a., e , in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme:

- (padre) , euro 87305,12
- (madre), euro 87305,12
- (fratello), euro 27305,32

con rivalutazione secondo gli indici ISTAT della somma di € 87305,12 (per) e per) e della somma di € 27305,32 (per) a far data dalla data del fatto illecito () e sino al 17.9.03 e di quella di € 48.333,33 (per ciascuno degli attori) a partire da tale ultima data e sino ad oggi (data di deposito della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.), oltre agli interessi di legge da calcolarsi sugli importi sopra indicati rivalutati anno per anno, a partire dalla commissione dell'illecito e sino all'effettivo saldo;

2) condanna i convenuti, in solido fra di loro, a rifondere parte attrice delle spese processuali che liquida in € 470,79 per anticipazioni, € 6000,00 per diritti di procuratore ed € 10.000,00 per onorari di avvocato, , oltre IVA ed accessori di legge;

2) condanna i convenuti, in solido fra di loro, a pagare le competenze della C.T.U., liquidate come da provvedimento in atti , rimborsando parte attrice delle eventuali spese in proposito già sostenute.

Rovigo, 15 luglio 2009

CANCELLIERE - CI
[Signature]

Il Giudice
[Signature]
dr. *[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, li 15 LUG. 2009
CANCELLIERE - CI
[Signature]



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Rovigo, li 17 LUG. 2009
CANCELLIERE - CI
[Signature]
X USU
APPELLI
22